

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2208)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

ONOREVOLI SENATORI. — Il 7 novembre 1956 la competente Commissione lavoro della Camera dei deputati iniziava l'esame di cinque proposte di legge, presentate da deputati appartenenti ai diversi settori dello schieramento politico, tutte intese, in vario modo, ad estendere a due grandi categorie di lavoratori autonomi ed associati — coltivatori diretti e mezzadri e coloni — l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Riunite in unico testo da un apposito Comitato ristretto, istituito in seno a detta Commissione parlamentare, tali proposte servirono di base per la formulazione di un elaborato provvedimento legislativo recepito, poi, nella legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Tale legge, di notevole portata sociale, estese a 4.979.879 coltivatori diretti ed a 1.745.456 coloni e mezzadri, in presenza di alcune condizioni particolarmente favorevoli, un trattamento di pensione a carico di una apposita Gestione speciale istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'onere per dette pensioni fu posto a carico dello Stato e delle categorie interessate.

Lo Stato assunse l'impegno di versare, in 10 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1957-58, una somma di lire 166,5 miliardi, pari, quindi, in media a 16,6 miliardi annui (art. 11 della legge citata).

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le categorie furono chiamate a versare un contributo commisurato alle giornate di lavoro occorrenti per i fondi coltivati e per lo allevamento ed il governo del bestiame accertate con *il sistema del presunto impiego di mano d'opera*, contributo che fu stabilito (e lo è tuttora) nella misura vigente per i braccianti agricoli, ridotta del 25 per cento. Poichè il gettito di tali ultimi contributi, stando alle risultanze sino ad ora acquisite, si è mantenuto sui 17 miliardi annui, può dirsi che lo Stato e le categorie hanno contribuito in pari misura e cioè, per il 50 per cento a testa al fondo pensioni di cui trattasi. La partecipazione finanziaria dello Stato assume, pertanto, nel caso in esame, una notevole consistenza sconosciuta alla maggioranza delle altre gestioni assicurative.

In sede di previsione il legislatore del tempo determinò in circa 400 mila le unità pensionabili nel primo anno di gestione (1958) di tale forma assicurativa. La realtà dimostrò immediatamente che ben altri oneri era chiamata a sostenere la nuova Gestione.

Infatti, già nel 1958 le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale furono non 400 mila, ma ben 610.222, con un aumento rispetto alle previsioni, di oltre 200 mila pensionati.

Assolutamente inaspettato fu il numero dei pensionati negli anni immediatamente successivi.

Questi, infatti, salirono a 752.525, nel 1959, a 901.387 nel 1960 ed a 957.529 nel 1961.

Naturalmente un così elevato numero di pensionati creò un immediato squilibrio finanziario in seno alla Gestione chiaramente desumibile dalle risultanze dei relativi bilanci consuntivi.

Per gli anni dal 1958 al 1961 detta Gestione ha denunciato i seguenti disavanzi:

Esercizio	Entrate	Uscite	Disavanzo
<i>(in milioni di lire)</i>			
1958	19.735	42.003	22.268
1959	34.164	60.352	26.188
1960	39.129	74.792	35.663
1961	33.636	71.802	38.166
<b>Totali</b>	<b>126.664</b>	<b>248.949</b>	<b>122.285</b>

Alla data del 31 dicembre 1961, a soli quattro anni dall'inizio della sua attività, la gestione segnala, pertanto, un disavanzo invero preoccupante di oltre 122 miliardi.

Calcoli ancora ufficiosi, effettuati alla data del 30 giugno 1962, fanno salire il *deficit* a 136 miliardi di lire.

I dati suindicati, peraltro, dimostrano che nel 1961 l'indice di aumento dei pensionati si è fatto meno elevato. Poichè nel corrente anno, è dato prevedere che tale tendenza continuerà, è lecito dedurre che il numero dei pensionati si vada stabilizzando sul milione di unità.

Tale si presentava la situazione della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quando il Governo, accogliendo aspettative da tempo manifestate e sciogliendo un impegno programmatico, in data 9 maggio 1962, presentava al Senato della Repubblica due distinti disegni di legge per lo aumento delle pensioni a carico della Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati e della Gestione speciale per l'analoga assicurazione degli artigiani e loro familiari.

Per quest'ultima categoria di assicurati, quali lavoratori autonomi, i minimi di pensione sono stati elevati da lire 5.000 a lire 10.000 mensili.

Era evidente che tali iniziative non potevano non comportare per evidenti ragioni di ordine politico sociale la estensione dei miglioramenti minimi concessi alle altre categorie anche alla vasta categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai quali, oltre tutto, è stato riconosciuto, prima che ad altre categorie di lavoratori autonomi, il diritto ad una tutela assicurativa e previdenziale, e che versano in gravi condizioni di bisogno.

E il Governo, per opera del suo Presidente, assunse formalmente tale impegno di fronte alla categoria.

Purtroppo la situazione finanziaria appariva estremamente difficile perchè da un lato lo Stato non era in condizione di versare un contributo ragguagliato ai reali oneri della assicurazione, mentre la categoria in ragio-

ne della sua appartenenza ai settori depressi, come rilevato dalla Conferenza per l'agricoltura, non era in condizioni di sopportare un aumento del contributo, così rilevante come sarebbe stato necessario.

Due sole vie si aprono di fronte a chi voglia assicurare minimi di pensione a queste categorie di lavoratori autonomi non in grado di potere provvedere all'assicurazione obbligatoria con i propri mezzi perchè operanti in settori depressi: da un lato quella della solidarietà tra le categorie soggette alla previdenza obbligatoria, dall'altro quella della sicurezza sociale, cioè dell'onere integrativo a carico dell'intera collettività: due vie che richiedono un attento esame e studio nel quadro della struttura previdenziale dello Stato.

Ma poichè il provvedimento si appalesa indilazionabile e tale da non poter subire remore, non restava che inserirlo nella situazione attuale transitoria e deficitaria della assicurazione e far ancora fronte ad esso con anticipazioni, in attesa dell'imminente riordino della previdenza che dovrà aver luogo nel prossimo 1963, con il contributo di studio di una Commissione che ha formato oggetto di disciplina legislativa nel disegno di legge approvato dal Senato, per l'aumento dei minimi di pensione ai lavoratori subordinati nella assicurazione generale gestita dall'I.N.P.S.

Il provvedimento, pertanto, deve considerarsi come una soluzione necessaria e transitoria di un problema gravissimo che dovrà essere affrontato con motivata tempestività e risolutezza.

Pur restando sul terreno della disciplina transitoria si è ritenuto tuttavia opportuno, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1962 sulla illegittimità di alcune norme per la riscossione dei contributi unificati, di modificare le norme di legge che prevedevano il sistema presuntivo di accertamento, sostituendole con altre che disciplinano l'accertamento basato sulle effettive giornate prestate da ogni singolo, nonchè di apportare qualche rapido perfezionamento alla legge precedente per tener conto di nuovi concetti emersi dalla pratica

attuazione dell'assicurazione e dalla complessa legislazione previdenziale.

Si è anche tentato, per quanto è possibile, di eliminare gli abusi e di precisare il valore delle larghe espressioni legislative che in passato hanno portato ad una vera e propria inflazione del numero delle pensioni come si è visto sopra, tentando per questa via di ridurre gli oneri inerenti alla Gestione.

Le linee fondamentali del disegno di legge risultano le seguenti:

1) Innanzitutto si prevede, a decorrere dal 1° luglio 1962, l'elevazione a lire 10.000 mensili del trattamento minimo per tutte le categorie di pensioni.

Il provvedimento, peraltro, configura alcuni specifici casi di esclusione da dette maggiorazioni con riferimento a situazioni che avevano dato luogo ad ingiustificate interpretazioni estensive della legge.

2) L'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia è resa obbligatoria solo per quei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che possano vantare *una effettiva attività di lavoro* sui fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame di almeno 104 giornate nell'anno e semprechè tale attività risulti esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre.

La norma, a tutta prima, potrebbe sembrare restrittiva rispetto alla disciplina precedente, in quanto, come è noto, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, conteneva le esclusioni dell'obbligo assicurativo per quelle aziende dirette coltivatrici i cui fondi richiedessero meno di 30 giornate di lavoro all'anno.

Senonchè occorre por mente al fatto che il computo delle giornate di lavoro occorrenti per il fondo veniva effettuato in base al sistema del presunto impiego, le cui tabelle notoriamente indicavano un fabbisogno inferiore alla realtà per evitare tassazioni contributive troppo onerose per le singole aziende. Queste, d'altro canto, erano portate a contenere le dichiarazioni aziendali per la parte relativa ai fondi coltivati ed alle colture praticate, in modo tale da poter fruire dell'assicurazione con il minimo impegno contributivo.

In questi casi gli interessati dovranno ora portarsi su denunce più veritiere, ove possi-

bile, al fine di prevenire possibili esclusioni dai benefici dell'assicurazione.

Comunque, con il requisito minimo di 104 giornate di lavoro si è inteso escludere dal campo di applicazione dell'assicurazione coloro spesso impropriamente ritenuti coltivatori diretti, il cui impegno di lavoro sia inferiore ad un terzo nell'anno. Diversamente mal si concilierebbe il numero di giornate di attività richiesto con il requisito della abitualità e prevalenza del lavoro dei campi, logicamente già richiesto per la qualificazione anche dalle leggi vigenti.

3) Per quanto concerne l'accertamento dei soggetti all'assicurazione e dei relativi contributi, il provvedimento, in aderenza ai dettami della nota sentenza della Corte costituzionale, introduce una nuova disciplina, basata, anzichè sul presunto impiego — come previsto dalla legge 26 ottobre 1957, numero 1047 — sull'effettivo impiego di mano d'opera quale risulta dalla denuncia di parte soggetta a controllo ad opera dell'ente impositore (Servizio per i contributi agricoli unificati), e con il presidio di adeguate norme penali. Il sistema praticamente è quello vigente per buona parte dei settori produttivi ai fini degli adempimenti previdenziali.

Esso prevede una tassazione per non meno di 104 giornate, restando esclusi dall'assicurazione e dalla relativa contribuzione tutte le persone accertate per meno di tale numero di giornate.

Si è colta l'occasione, inoltre, per estendere le norme del sistema dell'accertamento effettivo anche all'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti e per unificare il campo di applicazione delle due assicurazioni ai fini dell'accertamento sia dei soggetti assicurati che dei relativi contributi.

Peraltro, l'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti è resa obbligatoria per tutti i soggetti — unità attive ed a carico — appartenenti a nuclei familiari addetti a fondi richiedenti un fabbisogno annuo di mano d'opera non inferiore a 104 giornate.

Pertanto il contributo dovuto da ciascuna impresa coltivatrice diretta non può essere inferiore alla misura minima di 104 giornate.

Per le aziende richiedenti un elevato fabbisogno di mano d'opera, il contributo dovuto da ciascun componente il nucleo familiare (unità attive ed a carico) è stato contenuto entro il limite massimo annuo di 150 giornate.

Si ricorda che attualmente il requisito minimo di fabbisogno lavorativo del fondo per il diritto all'assicurazione del nucleo familiare è rappresentato da appena 30 giornate annue; ciò che è in evidente contrasto con il requisito dell'abitualità richiesto al coltivatore diretto nella coltivazione del fondo.

Il contributo minimo attuale per ciascuna impresa, riferito al fabbisogno lavorativo del fondo, è commisurato su 80 giornate annue. Lo stesso contributo, proposto dal disegno di legge, è portato, come si è visto, a 104 giornate annue in relazione al minimo di giornate richieste effettivamente per l'ingresso in assicurazione del nucleo familiare.

4) Nel caso in cui gli interessati possono far valere due o più posizioni assicurative complete, il nuovo provvedimento prevede il cumulo di esse ai fini pensionistici.

Il nuovo criterio permette, in ogni caso, la completa utilizzazione dei contributi versati in favore degli interessati per diverse attività.

5) nel provvedimento in esame viene abolito, come da più parti auspicato, il macchinoso sistema di accreditamento dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e viene affermato il principio in base al quale a ciascun assicurato sono accreditate le giornate di contribuzione rimosse, risultanti dagli appositi elenchi nominativi e corrispondenti a quelle effettivamente prestate.

6) Circa i mezzi di finanziamento della Gestione speciale il provvedimento prevede un ulteriore concorso dello Stato di lire 13,5 miliardi annui per gli esercizi 1962-63 e 1963-1964 ed un ulteriore contributo delle categorie interessate in ragione di lire 6,5 miliardi per gli anni 1962 e 1963 per complessive lire 20 miliardi.

Il provvedimento prevede una revisione degli apporti finanziari alla Gestione specia-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le da parte dello Stato e delle categorie, a partire dal 1° gennaio 1964.

Inoltre, il provvedimento prevede una erogazione *una tantum* da parte dello Stato a favore della Gestione stessa, per l'importo di lire 7 miliardi.

Si è detto in precedenza quale è la situazione finanziaria della Gestione: essa si sintetizza, alla data del 30 giugno 1962, con un disavanzo dello stato patrimoniale di lire 136 miliardi e con un prevedibile ulteriore disavanzo di esercizio sulla base del regime attuale delle prestazioni.

Un calcolo dei nuovi oneri derivanti alla Gestione dal provvedimento in esame non è agevole, poichè alle norme, recanti miglioramenti nelle prestazioni, si accompagnano norme restrittive nel campo assicurativo e norme intese a contenere entro limiti ragionevoli i miglioramenti stessi.

Inoltre, non bisogna trascurare che vengono proprio ora maturando i primi requisiti per il diritto alle pensioni di invalidità; per cui occorre tener conto dei relativi nuovi oneri ricadenti sulla Gestione, anche se un calcolo del genere non può essere che largamente approssimativo.

Un'idea attendibile dei vecchi e nuovi oneri a carico della Gestione può riscontrarsi nel prospetto che segue:

Disavanzo risultante dalla situazione patrimoniale della Gestione speciale alla data del 30 giugno 1962 . . . . . L. 136 miliardi

A fronte di tale disavanzo il nuovo provvedimento prevede solo una entrata *una tantum* di . . . L. 7 miliardi

CALCOLO FINANZIARIO DELLE ENTRATE ED USCITE DELLA GESTIONE SPECIALE SULLA BASE DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO 1962-63

ENTRATE

USCITE

	Contributo categorie	Contributo Stato	TOTALE	Prestazioni e varie	Disavanzo di esercizio
	(in miliardi)				
In base alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.	16,6	17,0	33,6	72	38,4
in base alle nuove disposizioni . . . . .	6,5	13,5	20,0	60	40,0
	23,1	30,5	53,6	132	78,4

Un quadro che dia una idea precisa dei vecchi e nuovi oneri a carico della Gestione è peraltro difficile per i rilievi sopra svolti e d'altronde il problema del finanziamento integrale e del pareggio si pone al di là dell'attuale fase transitoria, come già chiarito.

Finora la Gestione ha potuto far fronte ai propri mezzi finanziari, mediante anticipazioni da altre gestioni in seno allo stesso istituto gestore I.N.P.S. ed il provvedimento, in sostanza è impostato in modo da lasciar perdurare, transitoriamente tale sta-

to di cose, pur chiamando lo Stato, nei limiti delle sue attuali possibilità di bilancio, e le categorie, con pari impegno, a nuovi necessari contributi.

7) Per quanto attiene al periodo transitorio di pensionamento, l'apposita tabella dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è stata diversamente strutturata al fine di limitare le agevolazioni in essa previste ai periodi ormai trascorsi (anni dal 1957 al 1961) e al fine di individuare il minimo di contribuzione richiesto per il pensionamen-

to negli anni a venire (1962-1971) in base ad un minimo costante di 104 contributi giornalieri, ragguagliato a contributi annui.

La norma si adegua a quelle vigenti, agli stessi fini, per i lavoratori agricoli.

Così sintetizzati i punti essenziali del presente disegno di legge, si ritiene opportuno dare una rapida e succinta illustrazione dei singoli articoli di cui esso si compone.

*Art. 1.* — Aumenta i minimi di pensione, già stabiliti nella misura prevista dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, unificandone la misura per tutte le categorie di pensioni (invalidità, vecchiaia, in favore dei superstiti) in lire 10.000 mensili.

La stessa norma, peraltro, configura alcuni particolari casi di esclusione da detto aumento, con la conservazione, naturalmente, del minimo precedente, nelle ipotesi in cui il pensionato goda di altre pensioni o retribuzione, oppure abbia goduto del c. d. accreditamento preferenziale, pur non avendo la qualifica di titolare dell'impresa.

*Art. 2.* — Il primo comma unifica, con riflessi favorevoli per gli interessati, tanto per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti come per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il rapporto tra prestazioni lavorative del nucleo familiare e fabbisogno lavorativo dell'impresa, stabilendo che il diritto ad entrambe le assicurazioni sussiste quando l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'impresa (attualmente, per l'assicurazione di malattia, si richiede che la forza lavorativa del nucleo sia pari o superiore al 50 per cento del fabbisogno lavorativo dell'impresa).

Il secondo comma ha valore interpretativo di alcune norme contenute nelle leggi che disciplinano l'assicurazione di malattia e quella per l'invalidità e la vecchiaia. Esso puntualizza che, ai fini del diritto, così dell'una come dell'altra assicurazione, il requisito della *abitualità* nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, deve ritenersi sus-

sistente allorchè l'attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono abbia carattere esclusivo o quanto meno prevalente.

Il terzo ed ultimo comma fissa alcuni criteri atti a stabilire quando si debba ravvisare la prevalenza richiesta.

*Art. 3.* — Integra la determinazione del campo di applicazione della legge con una disposizione strettamente connessa alla condizione della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (intesa quale attività esclusiva o quanto meno prevalente del soggetto assicurato) stabilita nel precedente articolo 2.

Non v'è dubbio che l'attività di coltivatore diretto, mezzadro e colono esercitata con il carattere di abitualità qualifica professionalmente il soggetto assicurato.

Si stabilisce, infatti, che tale attività lavorativa, che deve ritenersi di norma riferita a tutto l'anno agrario e che fa del coltivatore diretto, del mezzadro e del colono un lavoratore agricolo *permanente*, non potrà essere inferiore alle 104 giornate annue, cioè al limite richiesto, per i lavoratori agricoli subordinati, per classificare l'individuo tra i prestatori d'opera con qualifica di « occasionale ».

È evidente, pertanto, che al di sotto del limite delle 104 giornate di effettivo lavoro prestato nella conduzione dell'azienda agricola, non può parlarsi che di una sporadica e saltuaria attività agricola tale, quindi, da non rivestire il carattere dell'abitualità e della professionalità.

Giova porre in rilievo che il limite minimo di 104 giornate annue di effettivo lavoro non apporta alcuna modifica alle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo dei coloni e mezzadri, in quanto è tenuta ferma, per essi, la disposizione di cui all'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, secondo la quale sono esclusi dall'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia i coloni e mezzadri che coltivano fondi con fabbisogno inferiore alle 120 giornate annue.

*Art. 4.* — Esclude dall'assicurazione di malattia i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effet-

tiva di manodopera inferiore alle 104 giornate annue.

*Artt. 5, 6 e 7.* — Tali norme provvedono al coordinamento dell'assicurazione invalidità e vecchiaia della Gestione speciale in esame, con l'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con le altre forme di assicurazione per prestazioni d'opera subordinata od autonoma.

In sostanza, vengono disciplinati i rapporti tra Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, comprese quelle sostitutive ed esclusive di quest'ultima; ciò in analogia a quanto già previsto per la Gestione speciale degli artigiani.

Particolare disciplina è stata anche prevista relativamente ai rapporti tra le due Gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e artigiani). Si tratta di norme informate al principio di consentire il cumulo tra le varie forme assicurative.

*Artt. 8, 9 e 10.* — Queste disposizioni riguardano l'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 26 giugno 1962, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'accertamento del fabbisogno di manodopera in agricoltura in base ad elementi presuntivi quali erano le tabelle ettaro-coltura, ha determinata la opportunità di modificare il criterio di individuazione dei soggetti all'obbligo assicurativo, così per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia come per quella di malattia, che si basava appunto sul principio della determinazione del fabbisogno lavorativo del fondo in base alle anzidette tabelle ettaro-coltura, sostituendo ad esso il criterio dell'accertamento dell'effettiva prestazione di lavoro sul fondo in base a denuncia dell'interessato.

A tale esigenza rispondono gli articoli da 8 a 10 del nuovo disegno di legge.

In particolare l'articolo 8 conferma la competenza del Servizio contributi unificati in agricoltura ad accertare le persone soggette alle due assicurazioni e a riscuotere i relativi contributi.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo della denuncia (ad opera dei titolari delle c. d. imprese dirette coltivatrici e dei concedenti di terreni a mezzadria e colonia) degli elementi atti a determinare il fabbisogno lavorativo del fondo o dei fondi coltivati e l'effettivo impiego di manodopera riguardato sia nel complesso che con riferimento ai singoli componenti, unità attive, del nucleo stesso.

La dichiarazione che per il primo anno di applicazione della legge deve essere presentata entro il 31 gennaio 1963, per gli anni successivi dovrà essere fatta pervenire al Servizio contributi agricoli unificati entro l'anzidetta data del 31 gennaio solo in caso di variazione dei dati antecedentemente denunciati od accertati d'ufficio.

Nella prima applicazione della legge e negli anni a venire, in caso di variazioni conseguenti ad accertamenti di ufficio, i dati relativi all'assoggettamento all'obbligo assicurativo sono notificati agli aventi titolo a cura del Servizio contributi agricoli unificati e avverso tali notifiche è data facoltà di ricorso all'apposita Commissione di cui al successivo articolo 11.

Nell'articolo 9 si stabilisce, infine, che lo assoggettamento all'obbligo assicurativo e l'accredito dei contributi afferenti l'anno 1962 è effettuato in base alle norme del presente disegno di legge e che i contributi già accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare per l'anno 1962 ai sensi delle disposizioni per l'innanzi in vigore sono conteggiati a conguaglio dei contributi che il titolare di azienda è tenuto a corrispondere in base alla nuova norma.

Il successivo articolo 10 disciplina la compilazione degli elenchi comunali dei soggetti all'obbligo assicurativo e le modalità della loro pubblicazione agli Albi dei Comuni stabilendo che avverso le risultanze degli elenchi è data facoltà a chiunque vi abbia interesse di proporre impugnativa alla Commissione in precedenza accennata.

In base alle nuove disposizioni, la competenza a decidere sui ricorsi circa l'assoggettamento all'obbligo assicurativo, per l'innanzi attribuita al Prefetto, è demandata ad una apposita Commissione, che, per la sua composizione — precisata nel successi-

vo articolo 11 — costituisce un Organo altamente qualificato, nel quale hanno ampia rappresentanza le categorie interessate.

L'articolo 10 stabilisce, infine, che la pubblicazione degli elenchi costituisce titolo per l'accreditamento dei contributi agli effetti dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e la effettiva riscossione dei contributi stessi.

*Art. 11.* — Prevede l'istituzione, presso ciascun Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, della Commissione di cui si è già accennato in precedenza. A questa è affidato il compito di decidere, in prima istanza, i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e avverso la iscrizione o la mancata iscrizione di tali soggetti negli elenchi nominativi degli assicurati per l'invalidità e vecchiaia e contro le malattie.

*Art. 12 e 13.* — Il primo di tali articoli fa salve, in quanto applicabili alle materie trattate nel presente disegno di legge, alcune norme sui contributi agricoli unificati; il secondo conferma, per i contributi assicurativi dovuti dalle categorie di cui trattasi, la riscossione a mezzo ruoli esattoriali, in tre rate scadenti in agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

*Art. 14.* — Sancisce il principio secondo il quale i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti delle prestazioni e sono sempre restituibili agli interessati.

*Art. 15.* — Provvede a dettare norme dirette, come si è detto nella parte generale della presente relazione, a far fronte agli oneri derivanti alla Gestione speciale in dipendenza dell'aumento dei minimi di pensione a lire 10.000 mensili.

Il contributo dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'adeguamento delle pensioni è elevato, per il 1962 e 1963, dall'attuale misura di lire 30,02 a lire 41 per giornata di uomo e da lire 16,46 a lire 22 per giornata di donna o ragazzo.

Lo Stato, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, concorrerà anch'esso ai maggiori oneri della Gestione speciale con un ulterio-

re concorso (in aggiunta a quello previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047) di lire 13,5 miliardi.

Per gli esercizi successivi il concorso dello Stato verrà determinato con apposito provvedimento.

*Art. 16.* — Stabilisce un ulteriore concorso *una tantum* dello Stato a favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per un importo di lire 7 miliardi.

Tale elargizione riproduce un obbligo da tempo assunto dal Governo con apposito disegno di legge che trovasi ancora in attesa di approvazione definitiva da parte del Parlamento (atto Camera n. 3127), e che pertanto si è ritenuto di assorbire col presente disegno.

*Art. 17.* — Fissa le modalità per l'eventuale modifica dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

*Art. 18.* — Pone a carico delle Gestioni assicurative interessate la spesa derivante al Servizio per i contributi agricoli unificati e per i compiti ad esso affidati in materia di accertamento dei soggetti assicurati e di riscossione dei contributi.

*Art. 19.* — Soddisfa un'esigenza da tempo avvertita e cioè quella di integrare le rappresentanze in seno al Comitato di vigilanza preposto alla Gestione speciale, con alcuni rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e dell'Ente assicuratore, in modo che le decisioni che esso assumerà siano la risultante del concorso tra gli esperti e i rappresentanti delle categorie.

*Art. 20.* — Impone alcuni adempimenti di dettaglio agli assicurati ed ai pensionati della Gestione speciale.

*Art. 21.* — Questa disposizione prevede una ricognizione dei pensionati della Gestione speciale ai fini di controllare se essi, per gli anni di contribuzione e di assicurazione considerati ai fini del diritto al trattamento di pensione, si siano effettivamente

te dedicati alla diretta e manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.

In tutti i casi in cui tale condizione non sarà riscontrata, si procederà alla revoca del trattamento di pensione. Contro il relativo provvedimento è data agli interessati la possibilità di esperire i normali ricorsi in via amministrativa.

**Art. 22.** — Introduce un concetto limitativo per quanto concerne l'assicurazione per l'invalidità. Questa è esclusa per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che si iscrivono alla Gestione speciale dopo il compimento del 60° anno di età se uomini o del 55° anno se donne.

L'intento è quello di scoraggiare le iniziative, non sempre legittime d'iscrizione alla Gestione speciale, poste in essere da persone già anziane al fine di acquisire, con i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione previsti per la invalidità (5 anni), il relativo trattamento di pensione.

**Art. 23.** — Contiene una precisazione per quanto concerne l'accertamento dello stato invalidante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

**Art. 24.** — Consente la prosecuzione volontaria dell'assicurazione nella Gestione speciale per coloro nei cui confronti venga meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

**Art. 25.** — Per quanto concerne tale disposizione, la quale pone alcune cautele per il pensionamento nel periodo transitorio stabilito dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si rinvia a quanto già detto nella parte generale della presente relazione.

**Artt. 26, 27, 28 e 29.** — Con le succitate disposizioni si fissano determinate penalità per i casi di inadempienza alle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed al presente disegno di legge e si demanda all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'esecuzione delle norme stesse.

**Art. 30.** — Prevede che, in attesa delle norme sul riordinamento delle disposizioni in

materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, lo I.N.P.S. fronteggi gli eventuali disavanzi della Gestione dei coltivatori diretti con anticipazioni da parte delle gestioni attive.

È previsto altresì che il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizzerà l'Amministrazione postale ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche ad integrazione del conto corrente postale intestato all'I.N.P.S., purchè nel limite dei disavanzi risultanti dalla gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso dell'Amministrazione postale a sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria dello Stato, sovvenzioni che dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio successivo a quello in cui esse vennero concesse, senza onere di interessi.

**Art. 31.** — Prevede che le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili anche agli eventuali fabbisogni occorrenti per l'applicazione della legge sul miglioramento dei trattamenti minimi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nel limite dei crediti dell'I.N.P.S. verso lo Stato.

L'articolo prevede altresì che le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. dovranno essere dall'Istituto predetto versate sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione postale, in concomitanza con le riscossioni delle somme medesime.

**Art. 32.** — Con tale norma lo Stato si impegna ad erogare *una tantum* in favore dell'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, ad integrazione del contributo già concesso in forza della legge 29 giugno 1961, n. 576, una ulteriore somma di 5 miliardi.

Sempre con tale disposizione si definisce l'annoso problema del finanziamento della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

**Art. 33.** — Prevede alcune abrogazioni di norme attualmente in vigore e sancisce la incompatibilità di tutte quelle disposizioni che contrastino con la disciplina di cui al presente provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni, è elevato per tutte le categorie di pensioni a lire 10.000 mensili.

Non spetta l'elevazione del trattamento minimo:

a) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano acquisito il trattamento di pensione in conseguenza dell'accreditamento preferenziale di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, effettuato senza il possesso delle qualifiche di cui all'articolo 2 della legge stessa. Tuttavia, qualora alla data del 1° luglio 1962, non esista nel nucleo familiare un pensionato avente titolo al trattamento minimo di lire 10.000 mensili, questo è dovuto al componente titolare di pensione e, nel caso di più titolari, a quello cui la pensione sia stata concessa con decorrenza anteriore;

b) a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto;

c) a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussista titolo alla retribuzione.

Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2) della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

**Art. 2.**

È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

**Art. 3.**

Sono esclusi dall'assicurazione i componenti dei nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che nella coltivazione dei fondi prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica.

## Art. 4.

Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, numero 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue.

## Art. 5.

I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione — per una qualsiasi diversa attività — nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che sono iscritti anche ad altre forme di assicurazione per una diversa attività autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidità, ovvero alla liquidazione della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.

## Art. 6.

Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto — al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale — a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 55 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti semprechè sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Agli stessi effetti sono computati i contributi che alla data della morte non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

#### Art. 7.

I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche.

#### Art. 8.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, i contributi di cui ai precedenti commi sono dovuti in base alle norme di cui al successivo articolo 9 per le giornate effettivamente prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, soggetti all'obbligo dell'assicurazione stessa.

Ai fini dell'assicurazione di malattia, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto in misura non inferiore a 104 giornate per ciascuna azienda diretto-coltivatrice. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun componente il nucleo familiare del coltivatore diretto non possono superare il numero di 150.

#### Art. 9.

Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonchè del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie;

4) il numero delle giornate occorrenti per le normali necessità delle coltivazioni del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame, nonchè il numero delle giornate di lavoro prestate nell'azienda da ciascun componente la famiglia coltivatrice diretta.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziale. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonchè ai capo delle famiglie coloniche e mezzadrili.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 11.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonchè gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate effettivamente prestate nell'anno di competenza.

#### Art. 10.

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo

dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 11 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 212.

#### Art. 11.

Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi

nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati una Commissione della quale fanno parte:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal Presidente della Cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'Ufficio tecnico erariale;

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della Commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il Prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della Commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal Presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della Commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione.

#### Art. 12.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,

e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

#### Art. 13.

I contributi di cui all'articolo 8 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

#### Art. 14.

I contributi o le quote di contributo, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'interessato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

#### Art. 15.

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per metà con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra metà con il concorso dello Stato.

Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Dal 1° gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato ai sensi del successivo articolo 17, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresì, in addizionale al contributo

medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-1963 e 1963-64.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Il concorso finanziario dello Stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sarà fissato con apposito provvedimento.

#### Art. 16.

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 17.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle im-

prese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

#### Art. 18

La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni.

#### Art. 19

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- 1) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- 2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## Art. 20

In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1, l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.

## Art. 21

I coltivatori diretti ed i mezzadri e coloni che abbiano conseguito il trattamento di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a confermare con apposita dichiarazione, da presentarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che per gli anni di contribuzione e di assicurazione considerati ai fini del diritto al trattamento di pensione si sono dedicati alla diretta e manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame in forma esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre attività, secondo i criteri di cui al precedente articolo 2.

Le competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'intesa con gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente.

Qualora risulti accertata l'inesistenza della condizione di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio per i contributi agricoli unificati e l'Istituto nazionale della previdenza sociale adotteranno i prov-

vedimenti di rispettiva competenza in ordine alla cancellazione dagli elenchi nominativi degli assicurati ed alla revoca del trattamento di pensione indebitamente goduto.

Contro tali provvedimenti agli interessati sono dati i ricorsi di cui all'articolo 10 della presente legge, per quanto riguarda la cancellazione dagli elenchi, ed il ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per quanto concerne la revoca della pensione.

Nei confronti di coloro che omettano o ritardino la presentazione della dichiarazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende il pagamento delle rate di pensione.

## Art. 22

Gli assicurati per i quali successivamente all'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione alla Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avvenga dopo il compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantesimo anno per le donne, hanno titolo soltanto alla pensione di vecchiaia.

Resta fermo il diritto della vedova e quello degli orfani del titolare della impresa diretto-coltivatrice, mezzadrile e colonica al trattamento di reversibilità, secondo le norme di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in caso di morte del pensionato ovvero di iscritto che aveva raggiunto i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione occorrenti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

## Art. 23

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.

## Art. 24

Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle

disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962, danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

#### Art. 25

A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il primo gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971, è raggiunto allorchè risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Anno	Numero anni coperti di contribuzione	
	Uomini e Donne	
1962	5	
1963	6	
1964	7	
1965	8	
1966	9	
1967	10	
1968	11	
1969	12	
1970	13	
1971	14	

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso, sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quel-

lo per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati.

#### Art. 26

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

È altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

È del pari punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 chiunque contravviene all'obbligo della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 21, ovvero presenta la denuncia stessa inesatta o incompleta.

#### Art. 27

Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

#### Art. 28

Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

#### Art. 29

La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro.

## Art. 30

In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

## Art. 31

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, numero 1138, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

## Art. 32.

Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 33.

All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 32 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazio-

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 34.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- articolo 1, secondo comma;
- articolo 3;
- articolo 4, secondo comma;

- articolo 5, commi dal primo al sesto;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 11, penultimo comma;
- articolo 16;

articolo 2 dalle parole « sempre che » sino alla fine dell'articolo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

- articolo 1, comma primo, dalla parola « semprechè » sino alla fine del comma;
- articolo 1, commi secondo e terzo;
- articolo 24, comma terzo.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.